

Aggiornamento a cura di
Paola TORRESAN

Chiara VESCO

Manuale della *nuova* **ESECUZIONE** **CIVILE**

Aggiornato al c.d. Decreto

Correttivo Cartabia 2024

- **Analisi con guida alla disciplina**
- **Casistica e contrasti giurisprudenziali**
- **Box con problemi applicativi**
- **Schemi e tabelle**


Neldiritto
Editore

3.8. L'introduzione della PEC e le conseguenze sulla notifica degli atti di esecuzione.

L'impiego della posta elettronica certificata, resa obbligatoria per società, imprese e professionisti, ha portato a numerosi adattamenti e semplificazioni anche nel processo esecutivo. Da ultimo, il **Decreto Correttivo Cartabia**, ha modificato gli artt. 480 e 492 c.p.c. prevedendo che per il precetto e il pignoramento, **la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, possa essere sostituita dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o dall'elezione di un domicilio digitale speciale**. Inoltre, se il destinatario è dotato di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (INI-PEC), **le notifiche degli atti processuali potranno essere effettuate anche telematicamente** presso questo indirizzo, non essendovi dubbio sul fatto che la notifica a mezzo PEC sia una notifica effettuata personalmente. Nuova lettura dovrà essere quindi data anche a tutte le norme che fanno esplicito o implicito rinvio agli artt. 136 ss. c.p.c., alle quali dovranno applicarsi i nuovi meccanismi di trasmissione telematica degli atti in essi previsti. **Non può essere invece notificato dall'avvocato via posta elettronica certificata l'atto di pignoramento presso terzi o quello immobiliare**, essendo le attività in esso esplicitate (ossia, l'attestazione e certificazione dell'originale dei titoli e la formale ingiunzione rivolta al debitore) di stretta pertinenza dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non delegabili al legale di parte.

Alla notifica telematica, potrà procedere anche l'avvocato, il quale non necessita nemmeno dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, come avviene invece per le notifiche in proprio a mezzo del servizio postale (l'art. 46, 1° co., lett. a) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114 ha infatti modificato l'art. 1 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, eliminando il prerequisite dell'autorizzazione).

La Riforma del 2022 ha "istituzionalizzato" le notifiche via PEC effettuate dall'avvocato, prevedendole come obbligatorie sia quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, sia quando, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale (v. art. 3 *ter* della l. 21 gennaio 1994, n. 53); inoltre, ha introdotto la possibilità che a tali notifiche provveda anche l'ufficiale giudiziario (v. art. 149 *bis*, 1° co. c.p.c.).

In particolare:

- **si è modificato l'art. 3 *bis* della l. 21 gennaio 1994, n. 53**, al fine di confermare che la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell'art. 16 *ter* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (questa modifica, ad esempio, è di sicura rilevanza per i casi di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche);
- **si è modificato l'art. 3 *ter* della l. 21 gennaio 1994, n. 53**, per prevedere l'obbligo per l'avvocato di procedere alla notifica via PEC e, in caso di impossibilità o di esito negato per causa imputabile al destinatario, l'obbligo di eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza (art. 359), precisando altresì che solo quando la causa non sia imputabile al destinatario, si possa procedere alla notificazione con le modalità ordinarie (*i.e.* a mezzo di ufficiale giudiziario);

- **si è modificato l'art. 4 della l. 21 gennaio 1994, n. 53**, al fine di precisare che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile dall'avvocato soltanto laddove non sussista l'obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

- **si è modificato l'art. 137 c.p.c.**, inserendo il 6° e 7° co. che prevedono, rispettivamente, che l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge facendo da ponte alla disciplina contenuta nella l. 21 gennaio 1994, n. 53 relativa alle notificazioni effettuate direttamente dall'avvocato; e che l'ufficiale non possa eseguire la notifica nei casi in cui l'avvocato ha l'obbligo di farla telematica.

- **si è modificato il 4° co. dell'art. 139 c.p.c.**, alleggerendo le incombenze dell'ufficiale giudiziario quando la notificazione sia effettuata a mani del portiere o del vicino;

- **si è modificato l'art. 147 c.p.c.**, disciplinando il “tempo delle notificazioni” nell'era telematica, introducendo – in modo del tutto fittizio, trattandosi in caso di notifica via PEC a ricezione istantanea – **l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario della notifica**. Peraltro, la questione del tempo della notifica era stata recentemente affrontata dalla Corte costituzionale (*Corte Cost. 9 aprile 2019, n. 75*), che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 *septies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in l. 221. 17 dicembre 2012, n. 221) “*nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta*”; in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, in plurime e univoche pronunce (v. *Cass. civ., Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 7079*), secondo cui doveva ritenersi inammissibile, perché intempestivo, il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC l'ultimo giorno utile, sul presupposto che la notifica, la cui ricevuta di accettazione sia stata generata dopo le ore 21.00, deve considerarsi perfezionata, tanto per il destinatario quanto per il notificante, alle ore 7.00 del giorno successivo;

- **si è modificato l'art. 149 bis c.p.c.**, per disciplinare la notifica via PEC anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario.

Le nuove norme non disciplinano però le conseguenze della loro violazione; in ogni caso, quand'anche si pensasse ad una nullità della notifica perché non effettuata via PEC, tale vizio dovrebbe comunque essere mitigato dal principio di raggiungimento dello scopo che discende dall'art. 156 c.p.c. Le nuove norme sono entrate in vigore a far data dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Non resta che attendere le prime pronunce giurisprudenziali sui temi ancora aperti.

Da ultimo l'art. 149 bis c.p.c., è stato modificato ad opera del **Decreto Correttivo Cartabia**, prevedendo, al comma 2°, che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere

all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell'atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originale: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al **Decreto Correttivo Cartabia**, in presenza di un documento avente queste caratteristiche, richiedere l'utilizzo di una copia conforme avrebbe comportato un inutile aggravio di adempimenti.

Il citato **Correttivo Cartabia** ha eliminato una distonia tra notifiche effettuate a mano o mediante il servizio postale e notifiche effettuate a mezzo PEC, prevedendo, al comma 3° della norma in esame, anche in relazione a questa ultime, la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario: anche in caso di notifiche via PEC, infatti, la notifica si intende perfezionata per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario – non rilevando, dunque, la circostanza che l'adempimento venga eseguito dall'ufficiale giudiziario in un momento successivo - e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

Il **Decreto Correttivo Cartabia** ha, inoltre, inserito un ulteriore comma alla disposizione in esame, allo scopo di colmare una lacuna normativa disciplinando l'ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine. In particolare, il comma 7° dell'art. 149 *bis* c.p.c. prevede, ora, che, se la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa dovrà essere eseguita nelle forme “tradizionali” (ossia a mano o a mezzo posta); mentre, se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario (ad esempio perché non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta), l'ufficiale giudiziario dovrà eseguirla mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. In tal caso la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

Art. 3 <i>bis</i> della l. 21 gennaio 1994, n. 53 (vecchia formulazione)	Art. 3 <i>bis</i> della l. 21 gennaio 1994, n. 53 (nuova formulazione)
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche	1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche

regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

-

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato,

regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'**articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie**. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile**.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato,

sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[...]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[...]

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Art. 3 *ter* c.p.c. della l. 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito